

N. 1707-210-1865-2148-2191-2214-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 22 febbraio 2002

(Relatore: **BRUNO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 1707

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**FRATTINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Presentato il 4 ottobre 2001

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 210, d’iniziativa del deputato PISCITELLO

Disciplina del conflitto di interessi

Presentata il 30 maggio 2001

n. 1865, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, BOATO, SABATTINI

Norme in materia di conflitto di interessi

Presentata il 25 ottobre 2001

n. 2148, d’iniziativa del deputato SODA

Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo

Presentata il 9 gennaio 2002

n. 2191, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTINOTTI, GIORDANO, MASCIA, DEIANA, ALFONSO GIANNI,
MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

Presentata il 21 gennaio 2002

n. 2214, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, FASSINO, VIOLANTE, CASTAGNETTI,
BOATO, RIZZO, INTINI, PECORARO SCANIO, BRESSA**

Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica
e della prevenzione dei conflitti di interessi

Presentata il 23 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari costituzionali il 22 gennaio 2002 ha iniziato l'esame dei progetti di legge in tema di risoluzione del conflitto di interessi che le erano stati assegnati; il contenuto di tutti i progetti di legge è stato illustrato da parte del relatore nel corso dell'esame preliminare e su di essi si è svolta un'ampia discussione.

Il contenuto dei diversi progetti di legge è stato altresì oggetto di alcune audizioni di professori ed esperti che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione infatti ha deliberato, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, di procedere all'interno dell'esame in sede referente ad una indagine conoscitiva, nel corso della quale sono stati ascoltati nove esperti di diritto costituzionale, amministrativo e comparato. Le modifiche apportate al testo iniziale durante la sede referente sono il frutto, oltre che del dibattito svoltosi in Commissione, anche delle risultanze di tali audizioni e della documentazione fornita dagli stessi esperti.

A conclusione dell'esame preliminare, la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto che ha proposto alla Commissione stessa di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo del disegno di legge governativo.

Il seguito dell'esame si è così svolto sulla base del disegno di legge n. 1707. Il Governo ha motivato ed illustrato singolarmente le proposte di modifica al testo che ha di volta in volta sottoposto al voto della Commissione.

All'esame delle norme in tema di conflitto di interesse sono state complessivamente dedicate 12 sedute di Commissione

(comprese due sedute per lo svolgimento delle audizioni in sede di indagine conoscitiva) ed una seduta di Comitato ristretto.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati valutati anche i pareri espressi dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva; in particolare è stato approvato un emendamento attraverso il quale si è recepita la condizione apposta dalla V Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria. Il recepimento della condizione formulata dalla Commissione Bilancio assorbe altresì la condizione inserita nel parere espresso dalla XI Commissione Lavoro pubblico e privato in riferimento al limite massimo di unità di personale aggiuntivo di cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà avvalersi per svolgere le nuove competenze attribuite dal disegno di legge in esame.

Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 del provvedimento individua come destinatari delle norme il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del governo nonché i Presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 300 mila abitanti. L'estensione in particolare ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 300 mila abitanti è frutto di una modifica approvata durante l'esame in Commissione, durante il quale si è provveduto altresì ad escludere dalla normativa del presente disegno di legge i Presidenti delle regioni, per i quali, così come per i Presidenti delle province autonome, saranno gli statuti a disciplinare la materia con disposizioni che assicure-

ranno comunque il rispetto del principio generale dettato dall'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.

Per quanto riguarda i titolari delle cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia si prevede comunque che i criteri attuativi delle nuove disposizioni saranno individuati con regolamento, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Appare comunque opportuno ricordare che il Governo, a conclusione dell'esame in Commissione, ha sottolineato che l'aspetto dell'estensione della presente disciplina ai titolari di cariche di governo negli enti locali potrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento e non ha escluso, pertanto, la presentazione, nel corso dell'esame in Assemblea, su questo punto specifico, di un'organica proposta emendativa.

All'articolo 1, si precisa che i titolari di cariche di governo nell'esercizio delle loro funzioni si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; è previsto, altresì, per gli stessi un obbligo di astensione dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi.

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina il regime di incompatibilità per i titolari di cariche di governo così individuati. Il comma 1, infatti, elenca le cariche, gli uffici e le attività la cui titolarità o il cui esercizio risulta incompatibile con la titolarità di cariche di governo; al comma 2, introdotto durante l'esame in Commissione, si specifica che non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche sociali o l'esercizio di attività di amministrazione. Tale comma 2 specifica in maniera più puntuale il principio già contenuto nell'articolo 2, lettera c).

Al comma 5 dell'articolo 2 si prevede la decadenza dagli incarichi e dalle funzioni incompatibili con effetto dalla data del giuramento o dalla data di effettiva as-

sunzione delle cariche di governo. Quanto ai rapporti d'impiego pubblico o privato il comma 6 prevede il collocamento dei dipendenti in aspettativa o in analoga posizione, secondo l'ordinamento di provenienza. Si precisa, inoltre, che dal periodo trascorso in tale posizione non deriva pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

Il comma 6 dell'articolo 2, interamente modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento durante la fase referente in Commissione, introduce una norma tendente a disciplinare l'efficacia nel tempo delle nuove disposizioni in tema di incompatibilità; si prevede infatti che le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le attività svolte al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

All'articolo 3, interamente sostituito durante i lavori in Commissione, si definisce la nozione di conflitto di interessi: sussiste situazione di conflitto di interessi quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.

L'articolo 4, introdotto durante la fase referente, chiarisce che l'introduzione della specifica disciplina sul conflitto di interessi per i titolari delle cariche di governo non esclude l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dal vigente ordinamento nonché delle disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo.

L'articolo 5 reca norme volte a garantire la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e degli interessi

economici dei titolari di cariche di governo; il comma 1 fa obbligo infatti a chi assuma la titolarità di cariche di governo di rendere note, entro 90 giorni, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

l'eventuale titolarità di cariche o funzioni incompatibili ai sensi dell'articolo 2;

tutte le attività patrimoniali di cui sia titolare, o di quelle di cui sia stato titolare nei tre mesi precedenti.

Ogni variazione dei dati forniti deve formare oggetto, entro 20 giorni dal suo verificarsi, di analoga comunicazione.

Il comma 3 dell'articolo 5 impone all'Autorità di attivarsi per effettuare gli accertamenti necessari entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini suindicati.

Il nuovo articolo 6, interamente modificato nel corso dell'esame in Commissione, disciplina le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi. Il comma 1, infatti, ricollegandosi alla disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 2, attribuisce all'Autorità poteri di accertamento, di vigilanza sul rispetto dei divieti previsti e di iniziativa volta a promuovere, da parte dell'amministrazione o dell'impresa competente, la rimozione dell'incompatibilità mediante:

rimozione o decadenza dell'interessato dalla carica o dall'ufficio incompatibile;

sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali.

Il comma 2, prevede altresì che, al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato controlli e verifichi gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale dello stesso titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico.

A seguito di tali accertamenti, l'Autorità, ai sensi del comma 3, riferisce al

Parlamento quando dall'esecuzione o attuazione di atti o deliberazioni, derivino, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.

La segnalazione al Parlamento consiste in una comunicazione motivata, diretta ai Presidenti delle due Camere, la quale dev'essere accompagnata da un parere concernente le possibili misure atte a risolvere tempestivamente le conseguenze pregiudizievoli e ad evitare il ripetersi di casi analoghi.

Qualora i fatti assumano rilevanza penale, l'Autorità è comunque tenuta a denunciarli all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali l'Autorità esercita le proprie funzioni, il comma 5 chiarisce che essa procede d'ufficio alle verifiche di competenza e valuta preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione. A tale fine, si prevede che essa possa corrispondere e collaborare con gli organi delle Amministrazioni, acquisire i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie, con i limiti opponibili all'Autorità giudiziaria.

Viene chiarito, al comma 6, che l'Autorità nell'esercizio di tali funzioni si avvale dei poteri previsti dalla propria legge istitutiva in quanto compatibili con le nuove funzioni affidate dalle suddette disposizioni; viene tra l'altro specificato che nello svolgimento del procedimento, sarà garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il comma 8 prevede, altresì, che il Governo possa richiedere all'Autorità pareri sui progetti di legge e sugli schemi di altri atti normativi.

L'articolo 7, con il prescrivere l'obbligo per l'Autorità di presentazione al Parlamento di una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza previste dal disegno di legge in

esame, stabilisce altresì che, qualora le dichiarazioni richieste a chi ricopre cariche di governo in merito alla titolarità di cariche o funzioni incompatibili ai sensi dell'articolo 2 e alle attività patrimoniali di cui siano titolari non siano state rese nei termini previsti o risultino non veritiere, l'Autorità debba comunicare le violazioni rispettivamente ai Pre-

sidenti delle Camere ovvero dei Consigli provinciali o comunali.

L'articolo 8 prevede, infine, che in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia previsto un potenziamento dell'organico dell'Autorità stessa.

Donato BRUNO, *Relatore*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« 1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1707 recante
norme in materia di conflitto di interessi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8, andrebbe stabilito per legge il limite massimo dell'incremento della pianta organica da specificare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

a) all'articolo 2, comma 1, di stabilire che le incompatibilità ivi previste riguardino non soltanto i titolari di cariche di governo, ma anche le figure apicali degli istituti e degli enti pubblici, anche economici, di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), di limitare il divieto di esercitare attività professionali alle materie connesse con la funzione di pubblica svolta, nello spirito del testo originario del disegno di legge n. 1707;

c) di aggiungere all'articolo 2, comma 3, per una maggiore chiarezza del testo, le seguenti parole: «, rimanendo salva la non applicabilità delle disposizioni sulle incompatibilità della presente legge ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 300 mila abitanti».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i presidenti **delle regioni**, delle province e i sindaci delle città metropolitane.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. I titolari delle cariche di governo, nel corso del loro mandato, non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali in materie connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane.

3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e *post* universitario.

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. **Il titolare di** cariche di governo, nel corso del **proprio** mandato, non **può**:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi **dal mandato parlamentare** e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) *identica*;

c) ricoprire cariche **o uffici o altre funzioni comunque denominate, salvo che siano puramente onorifiche, ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro**;

d) *identica*;

e) esercitare attività professionali, **anche in forma associata, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica**;

f) *identica*;

g) *identica*.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane **e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti**.

4. *Identico*.

4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da *c)* a *g)* dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano nei confronti dei presidenti delle giunte regionali, fino alla data di entrata in vigore della rispettiva legge regionale di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

ART. 3.

(Obbligo di astensione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Essi devono astenersi da ogni atto, anche adottato collegialmente, in cui sia ravvisabile un conflitto rilevante di interessi.

5. Identico.

6. Identico.

7. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera *e)*, svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

Soppresso.

Soppresso.

3. Il conflitto di interessi si considera tale quando l'atto abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero intere categorie di cittadini.

ART. 4.

(Comunicazioni degli interessati).

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

1. **Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.**

ART. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro **novanta** giorni dall'assunzione della carica di governo, **il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.**

2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

2. L'Autorità di garanzia entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere e dei consigli regionali, provinciali e comunali.

ART. 5.

(Autorità di garanzia).

1. È istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata « Autorità », con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.

4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla

3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.

Soppresso.

contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

ART. 6.

(Funzioni generali dell'Autorità).

1. È affidato all'Autorità il compito di accertare se nello svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei titolari di cariche di governo siano adottati atti volti a favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse pubblico.

2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di competenza; a tale fine corrisponde con gli organi delle amministrazioni, collabora con gli stessi e acquisisce le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi.

3. L'Autorità può adottare determinazioni generali concernenti:

a) misure atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse;

b) misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove previa diffida nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

Soppresso.

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

5. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.

6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

ART. 7.

(Vigilanza sui provvedimenti dei titolari di cariche di governo).

1. L'Autorità individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di interesse, indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento con propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni possano derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al comma 1 e ad evitare che casi analoghi possano ripetersi.

ART. 8.

(Relazione annuale).

1. L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Soppresso.

ART. 7.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere ovvero dei consigli provinciali o comunali.

ART. 9.**(Ufficio dell'Autorità).**

1. L'Autorità si avvale, in sede di prima applicazione della presente legge, di un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla nomina dei componenti dell'Autorità.

2. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di questa ultima. Agli stessi è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.

4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.

5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed economico del personale sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Soppresso.

ART. 8.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0022080